



ALLEGATO A)

**Regione Toscana
Direzione Lavoro - Settore Lavoro**

Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione - FASE 2"

Regione Toscana
Direzione Lavoro - Settore Lavoro

Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione - FASE 2"

Premessa

Il Piano Integrato per l'Occupazione di cui alla DGR 425/2018 e la DGR 1156/2019, prevede l'attuazione di interventi di politica attiva volti a favorire il rientro nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati attraverso le seguenti misure:

- 1) la sperimentazione dell'assegno per l'impiego, quale forma di attuazione regionale dell'assegno di ricollocazione;
- 2) l'incentivo all'occupazione, che può essere richiesto dai datori di lavoro che assumono i soggetti destinatari dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione (sperimentazione regionale).

Art. 1 Finalità generali

L'azione sinergica dell'assistenza intensiva alla ricollocazione e degli incentivi all'occupazione ha l'obiettivo di incidere sulla condizione dei soggetti in stato di disoccupazione e mette a valore l'esperienza ed il ruolo dei soggetti privati accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana.

Art. 2 Oggetto

L'oggetto del presente avviso è l'individuazione dei soggetti che saranno coinvolti nell'attuazione dell'Assegno per l'Impiego, sperimentazione regionale dell'Assegno di ricollocazione di cui all'art 23 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150. L'Assegno finanzia misure di tutoraggio e ricerca della nuova occupazione, con percorso di accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali, al fine di realizzare l'inserimento lavorativo attraverso un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, di apprendistato o un contratto di somministrazione.

Tale Avviso intende valorizzare la rete di servizi accreditati ai servizi al lavoro, in un'ottica di integrazione tra soggetti pubblici e privati finalizzata alla promozione dell'occupazione per fornire un adeguato supporto e competenze specialistiche nell'ambito dei servizi di accompagnamento al lavoro.

Art. 3 Risorse

Per le finalità del presente Avviso, è disponibile un importo di € 3.800.000,00 con risorse di cui al comma 6-bis, dell'articolo 44, del D.lgs. 148/2016. Le risorse saranno prioritariamente destinate:

- per il 50% alle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale;
- per il 10% alle aree della Regione Toscana in cui si siano verificate crisi industriali di particolare rilevanza;
- per il 40% alle altre aree della Regione Toscana.

Le risorse saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all'ordine di ricevimento delle istanze di contributo.

La Direzione Lavoro della Regione Toscana si riserva la possibilità di rivedere i target e gli importi dei contributi, in relazione al monitoraggio delle istanze pervenute. La Regione Toscana si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso.

Art. 4 Destinatari

Possono accedere all'Assegno per l'Impiego i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenti o domiciliati in Toscana;
- b) iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;
- c) che non siano beneficiari del Reddito di Cittadinanza;

In presenza dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), hanno titolo all'assegno tutti coloro che abbiano usufruito del voucher formativo per disoccupati di cui alla DGR n. 495 del 07.05.2018 avente ad oggetto "Por FSE 2014-2020 Asse C "Istruzione e Formazione". Criteri per l'erogazione dei voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati. Modifiche alla DGR 484/2017" e successive modifiche e integrazioni. Una volta realizzato almeno il 70% delle ore previste dal percorso di formazione finanziato con il voucher formativo, il destinatario del voucher può recarsi presso il Centro per l'impiego competente e fare richiesta di assegno per l'impiego.

Art. 5 Beneficiari: requisiti e condizioni

5.1 Possono presentare domanda:

1. I soggetti iscritti nella sezione 1 dell'Albo dei soggetti accreditati a livello nazionale istituito ai sensi della Delibera di ANPAL N. 7/2016;
2. i soggetti che siano accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, iscritti nell'elenco regionale alla Sezione "Servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro", ai sensi degli Artt.135-152 Sezione II Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/02.

Tali soggetti dovranno risultare accreditati al momento della presentazione della candidatura in risposta al presente Avviso e potranno operare presso i locali che hanno ottenuto l'accreditamento, salvo quanto previsto al successivo punto 5.5.

5.2 È previsto un meccanismo di "silenzio/assenso" nei confronti degli operatori accreditati, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5.1, che abbiano già manifestato il proprio interesse in relazione ad altre tipologie di assegno di ricollocazione rispondendo:

- all'Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione", pubblicato con Decreto n. 1854 del 14-02-2018;
- all'Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 - Asse A "Occupazione" - Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, pubblicato con Decreto n. 15455 del 26-09-2018.

Questi operatori, salvo espressa manifestazione di diniego, saranno pertanto considerati beneficiari ai sensi presente Avviso, invitati a sottoscrivere l'apposita convenzio-

ne di cui al successivo articolo 12, ad indicare le sedi operative presso cui intendono erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione e fornire l'elenco degli operatori che intendono far abilitare all'accesso al sistema informativo regionale del lavoro.

5.3 Qualora il beneficiario risulti affidatario di attività di tutoraggio, orientamento, accompagnamento al lavoro e incontro domanda/offerta di lavoro da parte della Regione Toscana nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, lo stesso non potrà essere ammesso a partecipare alle attività previste dal presente Avviso.

5.4 Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

- l'affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell'assegno;
- un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione;
- l'assunzione dell'onere del destinatario dell'assegno a svolgere le attività individuate dal tutor;
- l'assunzione dell'onere del destinatario dell'assegno di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi del DM 42/2018;
- la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

5.5 Nei territori della Regione Toscana individuati come Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale è consentita ai beneficiari la creazione di "Sportelli Temporanei Territoriali".

I beneficiari potranno erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione mediante sportelli territoriali temporanei, in cui dovranno garantire il servizio di ricevimento dell'utenza, l'erogazione dei servizi con postazioni attrezzate per l'accesso ai servizi telematici e la privacy degli utenti. Dovranno essere indicati espressamente i dati relativi al soggetto giuridico di cui si intende utilizzare la sede, nonché il titolo in ragione del quale si ha la disponibilità della sede (a titolo esemplificativo, comodato, locazione, ecc.). Dovrà, altresì, essere rispettata la normativa vigente in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Resta ferma, inoltre, l'esclusiva responsabilità del soggetto accreditato in relazione alle attività svolte ed ai servizi resi presso lo sportello territoriale temporaneo, che devono essere resi esclusivamente da personale, dotato di adeguate competenze professionali per svolgere attività di tutor, in forza al medesimo soggetto accreditato.

Con riferimento alle sedi temporanee si applicano le medesime procedure di inserimento sul Sistema ANPAL previste in relazione alle sedi condivise, nell'ambito della procedura di accreditamento nazionale.

Art. 6 Procedura di gestione dell'Assegno per l'Impiego

Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente Avviso Pubblico, i destinatari potranno fare richiesta dell'Assegno per l'Impiego al Centro per l'Impiego territorialmente competente, il quale, verificata la sussistenza del requisito (stato di disoccupazione conservato ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015), attribuisce l'Assegno. Il destinatario dell'Assegno deve scegliere il beneficiario erogatore del servizio di assistenza intensiva tra quelli individuati in attuazione dell'articolo 5 del presente Avviso.

Al destinatario sarà mostrato l'elenco delle sedi operative dei beneficiari accreditati di cui al precedente articolo 5, affinché possa effettuare la sua scelta.

Il Sistema IDOL consente al Centro per l'Impiego di inserire una "azione di scambio" in una data individuata tra quelle che il beneficiario accreditato avrà inserito nell'agenda del Sistema.

Dal momento in cui il destinatario ha scelto il beneficiario erogatore del programma di assistenza intensiva finanziato con l'Assegno, questi può operare ed attivare azioni di politica attiva nei suoi confronti, ivi compresa l'azione di ricollocazione che comporta il riconoscimento della remunerazione a risultato.

Al destinatario saranno proposte tutte le sedi operative che abbiano disponibilità per il primo appuntamento entro i successivi 30 giorni, salvo necessità di posticipare la data di svolgimento del primo appuntamento per giustificati motivi del destinatario.

Qualora, entro i primi 30 giorni dalla richiesta, il beneficiario erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del destinatario, questi, per il tramite del Centro per l'impiego, può scegliere un altro beneficiario.

Qualora, a seguito di indisponibilità di date da parte delle sedi operative, il destinatario non possa selezionare alcun soggetto beneficiario, i tempi di decorrenza dell'Assegno sono sospesi fino alla disponibilità di date utili per il primo appuntamento, e tale disponibilità è prontamente comunicata al destinatario dal Centro per l'Impiego.

La sede operativa del beneficiario scelta dal lavoratore non può rifiutare l'attivazione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro. L'eventuale rifiuto, desumibile dalla mancata registrazione dell'avvenuto primo appuntamento, determinerà la sospensione dell'abilitazione ad operare nell'ambito delle attività previste dal presente Avviso.

I beneficiari accreditati, una volta acquisite dalla Direzione Lavoro della Regione Toscana le credenziali di accesso, provvederanno ad inserire nell'agenda del Sistema Informativo IDOL un congruo numero di appuntamenti.

L'attribuzione dell'Assegno sospende il patto di servizio stipulato presso il Centro per l'impiego. Per sospensione si intende che il Programma di ricerca intensiva sottoscritto con il beneficiario scelto, sostituisce a tutti gli effetti il patto di servizio.

La sospensione del Patto per il lavoro si intende conclusa al termine del periodo di assistenza intensiva, comprese eventuali proroghe e/o sospensioni.

Art. 7 Ricollocazione di situazioni di crisi aziendale

Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 3, riservate alle aree della Regione Toscana in cui si siano verificate crisi industriali di particolare rilevanza, l'Unità di Crisi Lavoro regionale può stabilire, al fine di gestire vertenze di rilevanza regionale, di avviare specifiche procedure finalizzate ad attivare percorsi di outplacement rivolti ad eventuali lavoratori da ricollocare presso altre imprese. In particolare, il Settore Lavoro potrà, con procedura accelerata, pubblicare bandi per la chiamata di progetti di outplacement e ricollocazione dei lavoratori coinvolti da situazioni di crisi ed esubero. I bandi saranno rivolti ai soggetti beneficiari del presente Avviso e indicheranno il numero di lavoratori da ricollocare, ubicazione e settore produttivo dell'azienda di provenienza e, in forma anonima, i dati sui profili professionali dei lavoratori coinvolti.

I beneficiari del presente Avviso potranno presentare un proprio progetto di ricollocazione dei lavoratori in esubero, avente caratteristiche coerenti con quanto indicato al successivo art. 8, che sarà oggetto di valutazione da parte del Settore Lavoro, dell'Unità di Crisi Lavoro regionale e degli Uffici vertenze e crisi aziendali coinvolti.

Sarà scelto il progetto ritenuto più sostenibile e che offra le più ampie garanzie di ricollocazione dei lavoratori coinvolti, i quali potranno quindi essere presi in carico e avviati al percorso di assistenza intensiva.

Resta ferma in ogni caso la facoltà dei singoli lavoratori di decidere se aderire o meno al percorso proposto.

Art. 8 Servizio di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro. Quantificazione del contributo e profiling

Una volta che un destinatario ha scelto il beneficiario accreditato mediante l'inserimento dell'azione di scambio, questi deve definire e implementare un percorso di assistenza intensiva così strutturato.

8.1. Percorso di assessment specialistico.

Percorso obbligatorio della durata di tre ore, finalizzato alla definizione del profilo di destinatario, alla valutazione della sua spendibilità occupazionale e alla condivisione di possibili percorsi per favorirne l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

La prima ora deve essere effettuata mediante un colloquio individuale. La seconda e la terza ora possono anche essere effettuate in sessioni di gruppo.

Il servizio per essere valido deve essere svolto per tutte e tre le ore previste ed è riconosciuto a processo per un importo di 35,50 euro/ora.

Per ogni azione effettuata, deve essere prodotto, stampato, firmato dal destinatario e dall'operatore e quindi caricato sul Sistema IDOL, il "Programma di ricerca intensiva".

Le tre ore del Percorso di assessment obbligatorio devono essere realizzate in un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dal primo colloquio.

8.2. Orientamento alla ricerca attiva del lavoro

Qualora il beneficiario, successivamente al percorso di assessment, ritenga di proseguire il percorso di ricerca intensiva alla ricollocazione nei confronti del destinatario, ha a disposizione ulteriori 7 ore di orientamento alla ricerca attiva del lavoro. Il servizio consiste nel supporto a formulare e realizzare un progetto professionale personale, sostenendo il destinatario nell'acquisizione di competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e supportandolo nell'elaborazione di strategie finalizzate all'inserimento/reinserimento lavorativo. Il servizio è riconosciuto a processo, per un costo orario, nel caso di attività individuale, pari a 35,50 euro e per un costo orario, nel caso di attività di gruppo (minimo 3, massimo 8 persone), pari a 15,00 euro.

Le 7 ore di orientamento alla ricerca attiva del lavoro sono da considerarsi non obbligatorie, restano cioè nella discrezionalità di ciascun beneficiario sulla base delle reali esigenze/possibilità dell'utente. Verranno riconosciute solo le ore realmente fruite.

Qualora al termine delle 7 ore di orientamento alla ricerca attiva del lavoro non siano ancora esauriti i sei mesi di durata per programma di ricerca intensiva, il beneficiario può continuare a seguire l'utente con attività di tutoring volto a supportare il soggetto nell'inserimento lavorativo, mediante incontri periodici di aggiornamento e trasferimento di indicazioni operative sulla propria candidatura e sul percorso intrapreso. Le ore ulteriori alla settimana non saranno comunque remunerate.

8.3 Proroga del percorso di assistenza intensiva

Il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione finanziato con l'Assegno per l'Impiego ha una durata di sei mesi. Al termine di questo periodo, il servizio è prorogabile fino a ulteriori sei mesi, previo accordo tra il disoccupato destinatario e il beneficiario erogatore del servizio, qualora residui parte dell'importo dell'assegno. La proroga deve essere richiesta al Settore Lavoro della Regione Toscana, prima della scadenza dei sei mesi ordinari. Il Settore Lavoro della Regione Toscana provvede all'esito dell'inserimento della proroga a ricalcolare la nuova data di fine del servizio e comunica ai predetti soggetti l'avvenuta proroga.

8.4. Mancata o non corretta implementazione dei dati a Sistema

La mancata o non corretta implementazione dei dati e delle informazioni sopra indicate sul Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL comporta il non riconoscimento delle azioni stesse e, in caso di reiterazione di comportamenti non conformi, la sospensione e la revoca dell'ammissione alla gestione dell'assegno per l'impiego del beneficiario accreditato.

8.5. Inserimento al lavoro

Gli importi a risultato per l'assistenza alla ricollocazione, che saranno riconosciuti ai beneficiari accreditati tra quelli che hanno aderito all'Assegno per l'Impiego nell'ambito della seconda fase del Piano Integrato per l'Occupazione e sono definiti in funzione del punteggio di profilazione del destinatario della misura, calcolato in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (costituito da un valore compreso tra 0 -probabilità nulla di restare disoccupato nei successivi 12 mesi- e 1 - probabilità totale di restare disoccupato nei successivi 12 mesi), e del tipo e della durata del contratto.

Le tipologie di contratti per i quali si riconosce l'esito occupazionale sono i seguenti:

- Tempo Indeterminato, compreso l'apprendistato;
- Tempo determinato di norma maggiore o uguale a 6 mesi.

Al fine di valorizzare esperienze lavorative che contribuiscano a rendere il soggetto impegnato in una attività lavorativa nei territori in cui il sistema economico non sia in grado di garantire offerte lavorative stabili, nelle Aree Crisi industriale complessa/ non complessa e regionale si riconosce l'assegno anche a seguito di assunzione con un contratto breve con durata uguale o superiore ai 3 mesi.

Ai fini della determinazione dell'Assegno in caso di successo occupazionale, l'ammontare dell'assegno per l'impiego varia quindi tra *un minimo* e un *massimo secondo una funzione continua*:

- .a seconda del valore dell'indice di profilazione;
- .a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro.

L'importo dell'assegno per l'impiego è calcolato come segue:

a) per i valori di p inferiori a 0,5 il valore è posto pari al minimo;

b) per i valori di p superiori a 0,5, l'algoritmo è il seguente:

$$A_{pl} = m + (p-0,5) * 2 * (M-m)$$

Ove:

Apl	importo dell'assegno per l'impiego
p	indice di profiling (calcolato al momento della richiesta dell'assegno)
m	importo minimo dell'assegno per l'impiego per la specifica tipologia contrattuale
M	importo massimo dell'assegno per l'impiego specifica tipologia contrattuale

Valori minimi e massimi dell'Assegno riconoscibili in caso di risultato occupazionale

Tipologia contrattuale	Valore minimo Apl (euro)	Valore massimo Apl (euro)
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato)	1.000	5.000
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi	500	2.500
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (*)	250	1.250

(*) Solo per le Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale

Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno per l'impiego, si prende a riferimento l'indice di profilazione calcolato al momento della richiesta.

Il calcolo dell'ammontare è approssimato all'unità di euro.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, si considera raggiunto il risultato occupazionale solo in presenza di una percentuale di part-time almeno pari al 50% dell'orario di lavoro stabilito dal CCNL. In tale ipotesi, l'importo da riconoscere sarà pari all'ammontare dell'assegno per l'impiego per il contratto in questione, moltiplicato per la percentuale di part-time.

Gli importi sono esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 20) del DPR 633/1972.

Gli importi sopra indicati saranno riconosciuti ai soggetti beneficiari accreditati che hanno aderito all'Assegno in base al conseguimento del risultato, cioè l'assunzione del destinatario sulla base della richiesta ricevuta da parte del beneficiario erogatore, verificata anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie. La richiesta può avvenire come da tabella sotto riportata:

Tipologia contrattuale	Tempistica di riconoscimento dell'assegno
Contratto a tempo indeterminato (e compreso apprendistato)	Interamente al superamento dei 6 mesi di durata
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi	al superamento dei sei mesi di durata (anche se raggiunto mediante proroga)
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (*)	al superamento dei tre mesi di durata (anche se raggiunto mediante proroga)

(*) Solo per le Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale

Per il riconoscimento della remunerazione a risultato, saranno prese come evidenze l'avvenuto inserimento di una azione B03 "accompagnamento al lavoro" e la Comunicazione Obbligatoria di assunzione pervenuta al Sistema Informativo del Lavoro, IDOL. L'azione B03 dovrà essere inserita tassativamente entro 15 giorni dall'avvenuto avviamento al lavoro del destinatario, pena il non riconoscimento della componente a risultato.

Il beneficiario garantisce che le attività di accompagnamento al lavoro realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti. Nel caso di contratti non a tempo indeterminato, la durata è comprensiva di eventuali proroghe purché il totale complessivo del rapporto di lavoro non sia inferiore alla durata minima prevista di sei mesi.

8.6 L'instaurazione di un rapporto lavorativo in regime di somministrazione di lavoro fa riconoscere l'assegno per l'impiego a risultato occupazionale conseguito, qualora il contratto di somministrazione abbia durata uguale a quelle previste dalla tabella di cui al paragrafo 8.5. In caso di assunzioni con contratti di somministrazione, per il beneficiario è fatto divieto di cumulo con l'Incentivo all'occupazione di cui al paragrafo 10 dell'Allegato 1 della DGR n.1156 del 16-09-2019, a meno che il beneficiario non dimostri in fase di rendicontazione di aver trasferito tale bonus all'impresa utilizzatrice.

8.7 Qualora un destinatario venga inserito al lavoro da parte di un beneficiario diverso da quello che lo ha preso in carico, l'importo a risultato non sarà riconosciuto a nessun operatore. Al beneficiario che ha in carico il destinatario saranno riconosciute le azioni a processo effettivamente realizzate e registrate sul Sistema Informativo del Lavoro IDOL come specificato ai paragrafi 7.1 e 7.2.

Art. 9 Tirocini

9.1 Allo scopo di agevolare l'occupabilità dei destinatari nel percorso di transizione tra disoccupazione e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro e favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, al beneficiario accreditato promotore di un tirocinio extracurricolare, è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato a partire dal trentesimo giorno dalla fine del tirocinio secondo la tabella che segue, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016:

	Profilazione Bassa (0,00 - 0,24)	Profilazione Media (0,25 - 0,49)	Profilazione Alta (0,50 - 0,74)	Profilazione Molto Alta (0,75 - 1)
Tirocinio extracurricolare	200,00	300,00	400,00	500,00

La remunerazione è riconosciuta indipendentemente dalla durata del tirocinio, che non può essere di durata inferiore a due mesi e superiore a sei mesi.

Per il riconoscimento della remunerazione per la promozione di tirocini, saranno prese come evidenze l'avvenuto inserimento di una azione C06 "Tirocinio Extracurricolare" e la Comunicazione Obbligatoria pervenuta al Sistema Informativo del Lavoro, IDOL.

9.2 È definito un sistema di regole che consenta di prevenire eventuali abusi sulla combinazione delle misure di ricollocazione e di promozione del tirocinio, coerentemente a quanto stabilito dall'AdG del PON IOG relativamente alla combinazione tra la misura 5 e la misura 3 del PON IOG, che presenta alcune analogie con quanto disciplinato dal presente Avviso relativamente alle casistiche in cui si ravvisa un legame, effettivo o presunto, tra l'attivazione di un contratto e una precedente (o successiva) esperienza di tirocinio del destinatario.

9.2.1 Attivazione di un contratto in seguito al tirocinio da parte del medesimo beneficiario

Per l'individuazione della remunerazione cui potrà avere accesso il beneficiario, occorre tenere presente le seguenti variabili entro le quali può attuarsi la combinazione delle due misure:

- identificazione dell'azienda presso la quale il destinatario svolge l'esperienza di tirocinio e dalla quale viene in seguito assunto: medesima o diversa azienda;
- lasso temporale tra la conclusione del tirocinio e l'attivazione del contratto di lavoro subordinato tramite una comunicazione obbligatoria (CO): il rapporto di lavoro è attivato entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio; il rapporto di lavoro è attivato oltre i 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.

Nel seguito si riporta lo schema di riconoscimento di remunerazione dell'attuazione in combinazione delle due misure:

	Stessa azienda	Diversa azienda
CO entro 30 gg dal termine della misura tirocinio	<i>Remunerazione a risultato ricollocazione</i>	<i>Remunerazione a risultato ricollocazione + Remunerazione tirocinio</i>
CO oltre i 30 gg dal termine della misura tirocinio	<i>Remunerazione tirocinio</i>	<i>Remunerazione a risultato ricollocazione + Remunerazione tirocinio</i>

Coerentemente con quanto disposto all'art. 8, non sarà in ogni caso riconosciuta la remunerazione per un risultato occupazionale o la promozione di un tirocinio ad un beneficiario diverso da quello che ha preso in carico il destinatario.

Art. 10 Modalità di svolgimento delle attività

Solo dopo la controfirma da parte del Dirigente Regionale della Convenzione di cui all'art. 12, i beneficiari accreditati ammessi alla sperimentazione regionale dell'assegno per l'impiego saranno autorizzati ad accedere al Sistema informativo del Lavoro della Regione Toscana, denominato IDOL, secondo le modalità indicate da Regione Toscana. Nessuna attività realizzata antecedentemente la controfirma della Convenzione sarà riconosciuta.

Ai fini del riconoscimento dell'attività svolta e della componente a processo, il beneficiario deve:

1. far sottoscrivere al disoccupato il "programma di assistenza intensiva", che indichi:
 - generalità dell'ente erogatore e della sede operativa
 - tutor assegnato e recapiti dello stesso
 - data del primo appuntamento

- reciproci adempimenti
 - informazioni sul meccanismo di condizionalità, laddove applicabili
 - obblighi del destinatario e obblighi del beneficiario anche in relazione ai meccanismi della condizionalità, laddove applicabili
 - data dei successivi momenti di verifica
 - principali attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione
2. effettuare l'upload sul Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL del "programma di assistenza intensiva" prima dell'inizio delle attività e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
 3. riportare, tramite le apposite funzionalità del Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL le seguenti informazioni:
 - completamento registrazione dell'azione A06 "colloqui (individuali o di gruppo) finalizzati alla definizione di un progetto professionale e personale" tassativamente entro 15 giorni dell'appuntamento;
 - tracciatura dello svolgimento o meno di ogni attività svolta nell'ambito del programma di assistenza intensiva;
 - motivazioni per la mancata presentazione o il mancato svolgimento di attività concordate e la relativa documentazione a supporto;
 - estremi delle attività di inserimento al lavoro, con inserimento di una azione B03 "accompagnamento al lavoro".

Per il riconoscimento della componente a risultato, saranno prese come evidenze l'avvenuto inserimento di una azione B03 "accompagnamento al lavoro" e la Comunicazione Obbligatoria di assunzione pervenuta al Sistema Informativo del Lavoro, IDOL. L'azione B03 dovrà essere inserita tassativamente entro 15 giorni dall'avvenuto avviamento al lavoro del destinatario, pena il non riconoscimento della componente a risultato.

Per il riconoscimento della remunerazione per la promozione di tirocini, saranno prese come evidenze l'avvenuto inserimento di una azione C06 "tirocinio extracurricolare" e la Comunicazione Obbligatoria pervenuta al Sistema Informativo del Lavoro, IDOL. L'azione C06 dovrà essere inserita tassativamente entro 15 giorni dall'avvenuto avviamento del tirocinio, pena il non riconoscimento della componente a risultato.

Non saranno ammessi contributi alla ricollocazione per quanto concerne la parte a risultato o per la promozione di un tirocinio, in assenza di un "programma di assistenza intensiva" sottoscritto e di almeno un'azione di orientamento di tipo A06 antecedenti l'assunzione del beneficiario.

La mancata o non corretta implementazione dei dati e delle informazioni sopra indicate sul Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL comporta la sospensione e la revoca dell'ammissione alla sperimentazione regionale dell'assegno per l'impiego del beneficiario.

Il beneficiario è tenuto a svolgere le attività di "Assistenza alla ricollocazione" a tutti i disoccupati che ne facciano domanda presso il Centro per l'Impiego e che siano an-

cora in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

Art. 11 Modalità e termini di presentazione delle domande

11.1 I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5 del presente Avviso, potranno presentare domanda di partecipazione in bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) alla *sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione" - FASE 2*, utilizzando l'apposita modulistica (**Allegato n. 1**). Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario della domanda.

La domanda dovrà recare ad oggetto: **Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione" - FASE 2** e potrà essere inviata per via telematica all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it firmata digitalmente dal legale rappresentante. In tal caso, per l'assolvimento dell'imposta di bollo (esclusi i soggetti esentati per legge), il soggetto autorizzato/accreditato dovrà far pervenire al Settore Lavoro della Regione Toscana il frontespizio cartaceo della domanda con apposta la marca da bollo, mediante invio con raccomandata A.R. alla Regione Toscana, Settore Lavoro - Via Pico della Mirandola, 24 - 50132 Firenze oppure mediante consegna a mano nell'orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì.

Alternativamente, la domanda, firmata dal legale rappresentante, potrà essere trasmessa per raccomandata A/R alla Regione Toscana, Settore Lavoro - Via Pico della Mirandola, 24 - 50132 Firenze.

Gli interessati possono presentare la domanda dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente Avviso fino al **31/12/2019**, salvo esaurimento delle risorse disponibili e contestuale chiusura del presente Avviso.

11.2 Gli operatori accreditati, in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5 del presente Avviso, che abbiano già manifestato il proprio interesse in relazione ad altre tipologie di assegno di ricollocazione rispondendo:

- all'Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione", pubblicato con Decreto n. 1854 del 14-02-2018;
- all'Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 - Asse A "Occupazione" - Sperimentazione regionale dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, pubblicato con Decreto n. 15455 del 26-09-2018;

sono ammessi d'ufficio come beneficiari della *sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione" - FASE 2*. Salvo espressa manifestazione di diniego, saranno invitati a sottoscrivere l'apposita convenzione di cui al successivo Art. 12, ad indicare le sedi operative presso cui intendono erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione e fornire l'elenco degli operatori che intendono far abilitare all'accesso al sistema informativo regionale del lavoro.

Qualora i soggetti in parola non intendano essere beneficiari della *sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione" - FASE 2*, dovranno inviare una espressa manifestazione di diniego via PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it firmata dal legale rappresentante.

Art. 12 Regolazione dei rapporti con la Regione e principali adempimenti

L'istruttoria sull'ammissibilità delle domande pervenute sarà effettuata dal Settore Lavoro della Regione Toscana di norma con cadenza settimanale e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Con Decreto Dirigenziale verrà dato atto dell'esito dell'istruttoria e dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti ammessi a partecipare alla *sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione"* - FASE 2.

A seguito della comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, successivamente alla certificazione del decreto, sarà inviata ai soggetti ammessi la Convenzione di cui all'Allegato 3 in formato editabile. La Convenzione, una volta compilata in tutte le parti, dovrà essere firmata e reinviata per la controfirma del Dirigente Responsabile. La Convenzione ha validità esclusivamente per le attività realizzate nell'ambito del presente Avviso.

Tale Convenzione ha validità per le attività realizzate dal beneficiario nell'ambito del presente Avviso.

Solo dopo la sottoscrizione della convenzione, i beneficiari ammessi alla *sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione"* - FASE 2 saranno autorizzati ad accedere al Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, denominato IDOL, secondo le modalità definite dal Settore Lavoro e indicate nel documento allegato alla convenzione.

Art. 13 Modalità di erogazione del contributo

13.1 Modalità di erogazione della remunerazione a risultato

La comunicazione delle attività di ricollocazione concluse positivamente con l'assunzione del destinatario dovrà essere effettuata inserendo in un'istanza di contributo tutte le attività concluse a quella data.

L'attività si considera conclusa in caso di conservazione del posto di lavoro per un periodo minimo di 6 mesi; pertanto la remunerazione per l'assistenza alla ricollocazione verrà erogata in questi casi allo scadere dei 6 mesi, al fine di verificare la conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto. Fa eccezione di quanto previsto nelle aree di crisi, complessa e regionale, laddove il contributo per rapporti di lavoro di durata compresa tra 3 e sei mesi sarà riconosciuto al termine della sua durata prevista.

Nel caso di contratti non a tempo indeterminato di durata pari o superiore a sei mesi, la durata presa a riferimento è comprensiva di eventuali proroghe purché il totale complessivo del rapporto di lavoro non sia inferiore alla durata minima prevista di 6 mesi (3 nelle aree di crisi).

Non saranno ammesse remunerazioni per l'assistenza alla ricollocazione per le assunzioni di lavoratori i quali, nei 6 mesi precedenti, siano cessati dal rapporto di lavoro, anche per termine del medesimo:

- dalla stessa impresa, oppure
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rappor-

to di collegamento o controllo; nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa impresa e/o al datore di lavoro medesimi; oppure

- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che assume, alla fattispecie di “impresa unica” così come definita dal Regolamento UE n. 1407/20131, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di incentivo;

- ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell’art. 2359 C.C..

Ai fini del riconoscimento delle attività di “Assistenza alla ricollocazione”, il Settore Lavoro della Regione Toscana effettuerà controlli su base documentale volti ad accertare la completezza delle istanze di contributo e il raggiungimento del risultato, ossia l’assunzione del lavoratore. In particolare, sarà effettuato il controllo:

- della presenza, della sottoscrizione e degli upload del “programma di ricerca intensiva” compilato in ogni sua parte per quanto di competenza del Soggetto erogatore;

- dell’avvenuto inserimento dei dati sul Sistema Informativo regionale IDOL;

- dell’azione B03 e della Comunicazione Obbligatoria attestante l’assunzione del beneficiario.

Ai fini del riconoscimento della remunerazione a risultato, il beneficiario dovrà inviare preventivamente al Settore Lavoro della Regione Toscana mediante posta elettronica all’indirizzo simone.cappelli@regione.toscana.it un riepilogo sotto forma di foglio elettronico con i riferimenti anagrafici e contrattuali dei destinatari secondo il format (Allegato 3).

Il Settore Lavoro verificherà il raggiungimento del risultato, ossia l’assunzione del lavoratore, attraverso il controllo dei dati inseriti nell’apposita interfaccia del Sistema IDOL, così come indicato all’art. 11, e della relativa comunicazione obbligatoria, dandone apposita comunicazione.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, il beneficiario dovrà inviare alla Regione Toscana, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it l’istanza di contributo, secondo il format in allegato (Allegato 4).

Nell’istanza di contributo, il beneficiario assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Il Settore Lavoro autorizzerà con Decreto Dirigenziale il pagamento degli importi dovuti ai beneficiari della misura di assistenza alla ricollocazione. Come previsto dalla DGR 48 del 22/01/2018, il beneficiario potrà emettere apposito documento di spesa esente IVA, esclusivamente a seguito della comunicazione da parte del Settore Lavoro dell’ammissione con Decreto della domanda di contributo, per l’importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito dell’attività di controllo. L’emissione dei documenti contabili presentati deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche indicazioni fornite da Anpal. Il soggetto responsabile dei pagamenti è Anpal. I documenti di spesa dovranno pertanto essere intestati al soggetto indicato da Anpal e che sarà comunicato al beneficiario contestualmente all’esito sui controlli effettuati sulla domanda di pagamento.

13.2. Modalità di erogazione della remunerazione a processo

La domanda di remunerazione per la parte a processo potrà essere presentata solo al termine del programma di ricerca intensiva dell’utente.

Per il riconoscimento, la sede operativa del beneficiario deve tracciare nel Sistema informativo regionale IDOL le attività effettuate, fino a un massimo di 10 ore, secondo le modalità e le tariffe indicate ai paragrafi 8.1 e 8.2 dell'art. 8, rendendo disponibili i relativi documenti sottoscritti dal destinatario dell'Assegno per l'Impiego o, solo in caso di indisponibilità delle funzioni previste dal Sistema IDOL, utilizzando il modello di Timesheet attività (Allegato 9)

Ai fini del riconoscimento della remunerazione a processo, il beneficiario dovrà inviare preventivamente al Settore Lavoro della Regione Toscana mediante posta elettronica all'indirizzo simone.cappelli@regione.toscana.it un riepilogo sotto forma di foglio elettronico con i riferimenti anagrafici dei destinatari secondo il format (Allegato 5).

Il Settore Lavoro verificherà l'effettiva realizzazione delle azioni rendicontate attraverso il controllo dei dati inseriti nell'apposita interfaccia del Sistema IDOL, così come indicato all'art. 9, dandone apposita comunicazione.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, il beneficiario dovrà inviare alla Regione Toscana, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it l'istanza di contributo, secondo il format in allegato (Allegato 6).

Nell'istanza di contributo, il beneficiario assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Il Settore Lavoro autorizzerà con Decreto Dirigenziale il pagamento degli importi dovuti ai beneficiari della misura di assistenza alla ricollocazione. Come previsto dalla DGR 48 del 22/01/2018, il beneficiario potrà emettere apposito documento di spesa esente IVA, esclusivamente a seguito della comunicazione da parte del Settore Lavoro dell'ammissione con Decreto della domanda di contributo, per l'importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito dell'attività di controllo. L'emissione dei documenti contabili presentati deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche indicazioni fornite da Anpal. Il soggetto responsabile dei pagamenti è Anpal. I documenti di spesa dovranno pertanto essere intestati al soggetto indicato da Anpal e che sarà comunicato al beneficiario contestualmente all'esito sui controlli effettuati sulla domanda di pagamento.

13.3 Modalità di erogazione della remunerazione per la promozione di tirocini

La domanda di contributo per la remunerazione relativa alla promozione di tirocini extracurricolari potrà essere presentata solo al termine del tirocinio, che dovrà essere stato svolto per almeno il 70% delle ore previste.

Per il riconoscimento, la sede operativa del beneficiario deve tracciare nel Sistema informativo regionale IDOL le attività effettuate, secondo le modalità e le tariffe indicate all'Art. 9, rendendo disponibili i relativi documenti sottoscritti dal destinatario dell'Assegno per l'Impiego.

Ai fini del riconoscimento della remunerazione a processo, il beneficiario dovrà inviare preventivamente al Settore Lavoro della Regione Toscana mediante posta elettronica all'indirizzo simone.cappelli@regione.toscana.it un riepilogo sotto forma di foglio elettronico con i riferimenti anagrafici dei destinatari secondo il format (Allegato 7).

Il Settore Lavoro verificherà il raggiungimento del risultato, ossia l'avviamento del tirocinio, attraverso il controllo dei dati inseriti nell'apposita interfaccia del Sistema IDOL, così come indicato all'art. 8, e della relativa comunicazione obbligatoria, dandone apposita comunicazione.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, il beneficiario dovrà inviare alla Regione Toscana, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it l'istanza di contributo, secondo il format in allegato (Allegato 8).

Nell'istanza di contributo, il beneficiario assume la responsabilità in ordine al corretto svolgimento delle attività svolte e alla veridicità delle informazioni riportate, ai sensi del DPR 445/2000.

Il Settore Lavoro autorizzerà con Decreto Dirigenziale il pagamento degli importi dovuti ai beneficiari della misura di assistenza alla ricollocazione. Come previsto dalla DGR 48 del 22/01/2018, il beneficiario potrà emettere apposito documento di spesa esente IVA, esclusivamente a seguito della comunicazione da parte del Settore Lavoro dell'ammissione con Decreto della domanda di contributo, per l'importo pari ai soli costi riconosciuti ammissibili e determinati a seguito dell'attività di controllo. L'emissione dei documenti contabili presentati deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle specifiche indicazioni fornite da Anpal. Il soggetto responsabile dei pagamenti è Anpal. I documenti di spesa dovranno pertanto essere intestati al soggetto indicato da Anpal e che sarà comunicato al beneficiario contestualmente all'esito sui controlli effettuati sulla domanda di pagamento.

Art. 14 Controlli

Conformemente alla normativa di riferimento e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Piano, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle Richieste di contributo, sono previsti i seguenti controlli:

a) Controlli on desk - volti ad accertare la regolarità della realizzazione del servizio conformemente a quanto previsto dal Piano e dalla normativa di riferimento:

- Verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato (successo occupazionale) o della promozione di un tirocinio attraverso il controllo della Comunicazione Obbligatoria e delle altre informazioni in possesso del Settore Lavoro della Regione Toscana;

- Verifica per il riconoscimento della parte a processo attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta e delle altre informazioni in possesso del Settore Lavoro della Regione Toscana;

b) Verifiche in loco a campione in itinere o ex post - mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l'effettivo svolgimento delle attività, l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.

I beneficiari coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse. La Regione Toscana si riserva la facoltà di chiedere al soggetto erogatore ogni chiarimento e integrazione necessari ai fini del controllo; i soggetti erogatori sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dalla Regione Toscana. In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento nazionali, nonché dal presente Piano. Tutta la documentazione di progetto, e in particolare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività, dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza della Regione Toscana e degli altri organismi preposti.

In tutti i casi in cui la Regione Toscana dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario potrà procedere al blocco dei successivi compensi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero

degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

In caso di revoca dell'accreditamento saranno riconosciute le attività realizzate fino al momento di revoca dello stesso; in caso di sospensione, invece, le attività svolte nel periodo di sospensione non sono rendicontabili.

La Regione Toscana gestirà direttamente o per il tramite di ANPAL le procedure di verifica formale e amministrativa delle richieste di contributo ed il conseguente pagamento degli importi a risultato o a processo in favore dei beneficiari.

Prima dell'erogazione di tutte le remunerazioni, a processo o risultato, previste dal Piano Integrato per l'Occupazione, saranno acquisite le documentazioni di cui al D.lgs.159/2011.

Art. 15 Casi di inadempimento

Con riferimento alla normativa ed alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, ivi compreso il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02, emanato con DPGR 47/R/2003, ed agli adempimenti previsti dal presente Avviso, nei casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto autorizzato/accreditato, potrà procedere al blocco dei rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti.

Per quanto attiene ai casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento, si rimanda a quanto previsto rispettivamente dall'art. 129 e dall'art. 146 del suddetto Reg. 47/R del 2003.

Art. 16 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:

urp_dpo@regione.toscana.it

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano di finanziamenti pubblici.

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Lavoro per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

Art. 16 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Francesca Giovani.

Art. 17 Informazioni

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Regione www.regione.toscana.it

Art. 18 Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente avviso, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Le informazioni possono inoltre essere richieste ai seguenti indirizzi

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

E -mail: simone.cappelli@regione.toscana.it

Allegati al presente avviso:

Allegato 1: Domanda di adesione

Allegato 2: Convenzione

Allegato 3: Elenco destinatari dei percorsi realizzati per i quali è richiesta la remunerazione a risultato

Allegato 4: Istanza di remunerazione successo occupazionale

Allegato 5: Elenco destinatari dei percorsi realizzati per i quali è richiesta la remunerazione a processo

Allegato 6: Istanza di remunerazione a processo

Allegato 7: Elenco destinatari dei percorsi realizzati per i quali è richiesta la remunerazione per la promozione di tirocinio

Allegato 8: Istanza di remunerazione promozione tirocini

Allegato 9: Modello timesheet attività a processo

INFORMATIVA GLI INTERESSATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; (regionetoscana@postacert.toscana.it))
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>)